

# *Ministero della Giustizia*



*Protocollo*

*tra*

*Ministero della Giustizia*

*Regione Molise*

*ANCI Molise*

*Tribunale di Sorveglianza di Campobasso*

**PROTOCOLLO OPERATIVO  
TRA  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
REGIONE MOLISE  
ANCI MOLISE  
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO**

- Considerato in premessa che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell'attuale fase del sistema penitenziario italiano prevedere forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone condannate alla reclusione;
- Visto il D.P.R. 309/90-Testo Unico in materia di stupefacenti;
- Visti gli artt. 11 e 15 della L. n. 241 del 1990 in tema di accordi pubblici;
- Visto l'art. 21 L. n. 354 del 1975 e l'art. 4 del D.P.R. n. 230 del 2000;
- Visto Legge regionale 08/04/2003 n.14, recante "Interventi in favore del recupero e del reinserimento del reo nel mondo del lavoro";
- Visto il D.P.C.M. dell'1.4.2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";
- Vista la Legge 21 febbraio 2014 n. 10, recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"

Il Ministro della Giustizia, il Presidente della Regione Molise, il Presidente dell'ANCI Molise ed il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, stipulano il presente Accordo Operativo, finalizzato ad attuare urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di persone condannate alla reclusione.

**Art. 1**  
**Misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza.**

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di tossicodipendenza primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione dei soggetti con diagnosi di dipendenza, anche attraverso specifici programmi di recupero, le parti si impegnano reciprocamente a:

- favorire la collaborazione fra i propri servizi (ASL -Dipartimenti e Servizi Dipendenze, Aziende Ospedaliere, Istituti Penitenziari ed Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e gli ulteriori servizi del territorio deputati all'accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi finalizzati al reinserimento sociale;
- individuare congiuntamente, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all'inserimento nell'ambito di un percorso terapeutico;
- considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, contenendo invece l'ingresso di altri detenuti da fuori regione, in modo da contribuire ad arginare contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento degli istituti del Molise;
- predisporre un apposito piano di azione regionale finalizzato alla definizione delle modalità e delle prassi operative per favorire l'applicazione delle misure alternative e per consentire l'attivazione di percorsi terapeutici rivolti alla popolazione detenuta che presenti problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

In particolare

- la Regione Molise si impegna, ad adottare misure idonee a garantire il pieno utilizzo delle potenzialità recettive delle comunità residenziali anche di tipo terapeutico ed il loro potenziamento al fine di ospitare persone agli arresti domiciliari od in misura alternativa;
- il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegna, in totale continuità con le prassi contemplate dalla vigente normativa e da tempo adottate, a non inserire in provvedimenti di trasferimento i detenuti individuati per l'inserimento comunitario, fatte salve eccezionali motivazioni, ed a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione Molise e con gli Enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra descritto;

- il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso si impegna a favorire la fissazione delle udienze per la trattazione dei casi, analizzando con carattere di urgenza le istanze per le quali sia già predisposto specifico programma terapeutico, prevista e verificata la possibilità di ingresso in comunità terapeutica.

**Art. 2**  
**Inserimenti per il lavoro all'esterno**  
**e lavoro di pubblica utilità**

Al fine di implementare sul territorio regionale percorsi di inclusione sociale, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo gratuito e volontario e con riferimento alle logiche di giustizia ripartiva, come previsto dalla recente riforma dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, la Regione Molise e l'ANCI Molise si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi che potranno prevedere la compartecipazione del Ministero della Giustizia anche attraverso i finanziamenti della Cassa della Ammende.

La Magistratura di Sorveglianza si impegna a verificare le posizioni dei detenuti che le singole direzioni penitenziarie invieranno in attuazione del presente accordo.

**ART.3**  
**SOSTEGNO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta l'unica esperienza penale possibile, e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.

Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare in reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali ed i soggetti della società civile.

A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzate all'accoglienza del detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. La Regione e l'ANCI Molise si impegnano a sensibilizzare gli altri Enti locali ed i soggetti del Terzo Settore, ad individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.

Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti penitenziari e gli UEPE si impegnano, in collaborazione con gli Enti Locali, a sottoporre alla Cassa delle Ammende il co-finanziamento di progetti che possano consentire l'accesso alle misure alternative di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non sono nelle condizioni di esservi ammessi. Sotto tale profilo la Regione si impegna, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi per la realizzazione nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo di esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.

Al fine di limitare l'affollamento delle strutture penitenziarie della Regione, l'Amministrazione penitenziaria centrale ed il Provveditorato si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali, il trasferimento di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella Regione che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adottati con il presente Protocollo.

#### **ART. 4 STRUMENTI OPERATIVI**

Al fine dell'attuazione del presente Protocollo sarà istituito un tavolo tecnico tra Regione Molise, Provveditorato Regionale, Tribunale di Sorveglianza ed ANCI Molise per la definizione delle procedure operative da attuarsi presso i rispettivi servizi del territorio. Al tavolo potranno essere invitati altri soggetti istituzionali ed associativi idonei al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

#### **ART. 5 PROGRAMMAZIONE**

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si impegnano, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza oggetto del presente Accordo, per elaborare una progettazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all'interno ed all'esterno degli Istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità. Tutto ciò per realizzare interventi mirati all'umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di lavoro all'interno delle strutture, ad implementare l'accesso alle misure alternative, a ridurre il numero dei detenuti e favorire il loro reinserimento sociale.


**ART. 6  
DURATA**


Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è suscettibile di rinnovo tra le parti.


**Art. 7  
MONITORAGGIO**

Il tavolo tecnico di cui all'art. 4 assicura altresì la definizione delle procedure di monitoraggio dell'attuazione del presente Protocollo.

Rome li 5 - 2 - 2015

Il Ministro della Giustizia 

Il Presidente della Regione Molise 

Il Presidente dell'ANCI Molise 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso 